

Prot. n. 37
Circolare n. 02/2026.

Campobasso, 05/02/2026.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

TIROCINI EXTRACURRICULARI IN FARMACIA

Questo Ordine informa tutti gli iscritti che, avendo ricevuto da alcuni titolari di farmacia richieste riguardanti la possibilità per laureati in Farmacia o in CTF non abilitati e non iscritti ad alcun Albo professionale di svolgere attività professionale presso le farmacie, si è ritenuto necessario richiedere chiarimenti alla Federazione. La Federazione ha precisato che la Conferenza Stato–Regioni, con deliberazione del 25 maggio 2017, ha approvato le *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*. Tali Linee guida stabiliscono che non possono essere attivati tirocini in favore di professionisti già abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per lo svolgimento di attività tipiche o riservate alla professione. Questa disposizione è volta a tutelare i professionisti che, trovandosi in condizioni di fragilità, potrebbero essere indotti ad accettare condizioni lavorative di sfruttamento pur di ottenere una retribuzione, anche minima.

Pertanto:

- un farmacista abilitato ma non iscritto all'Albo non può svolgere tirocini formativi extracurricolari presso una farmacia, in quanto già in possesso del titolo abilitante;
- un laureato in Farmacia o in CTF non ancora abilitato può invece essere ammesso a un tirocinio post-laurea, purché non svolga attività riservate ai farmacisti.
- Si ricorda inoltre che lo svolgimento, da parte di soggetti non abilitati, di attività proprie della professione farmaceutica costituisce esercizio abusivo della professione, ai sensi dell'art. 348 c.p.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che l'eventuale ammissione in farmacia di laureati non abilitati per un tirocinio post-laurea deve essere gestita con la massima prudenza. Le attività del tirocinante devono essere rigorosamente limitate alla mera osservazione o a compiti di supporto logistico, evitando qualsiasi attività che possa essere assimilata a quelle proprie della professione farmaceutica.

Qualsiasi diversa impostazione esporrebbe il titolare della farmacia a responsabilità di natura penale, deontologica e disciplinare.

Si allega copia del documento pervenuto dalla Federazione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)



UFF.: DAR/AB

Oggetto: Richiesta svolgimento Tirocinio extracurricolare in farmacia da parte di un farmacista neolaureato.

5.4

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

All'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di
Campobasso

Con riferimento alla nota di codesto Ordine, relativa all'oggetto, si rappresenta nelle *"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"*, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 maggio 2017, è stato espressamente chiarito che *"non si possono attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione"*.

La Regione Molise, con delibera n. 252 del 7 luglio 2017, ha recepito l'Accordo del 25 maggio 2017 e ha stabilito *"nelle more dell'approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle sopracitate linee Guida, che in materia si applicano le disposizioni contenute nelle Linee guida di cui all'Accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR"*.

La previsione - che intende tutelare tutti i professionisti, evitando che possano essere costretti, per situazioni di fragilità, ad accettare condizioni lavorative inadeguate ed inique, pur di ottenere una retribuzione anche minima - riguarda sia coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, mediante il superamento dell'esame di Stato (come previsto dall'art. 33 della Costituzione), sia coloro che, successivamente, abbiano effettuato anche l'iscrizione all'Albo, fermo restando che, per l'esercizio dell'attività professionale, sono richiesti entrambi i requisiti e che con la riforma della classe di laurea LM-13, la laurea in Farmacia e la laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica sono abilitanti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che la normativa vigente nulla dice sullo svolgimento di tirocini extracurricolari da parte di soggetti laureati, ma non ancora abilitati all'esercizio della professione. Pertanto, sembrerebbe che un dottore in farmacia non abilitato, possa svolgere un tirocinio post-laurea presso una farmacia.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)